

DETERMINAZIONE DSAI/69/2017/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 10 novembre 2017

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/1995);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2010-31 dicembre 2013 (RQTG)" (di seguito: RQTG 10/13);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RQTG)" (di seguito: RQTG 14/17);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 175/2014/E/gas, recante "Avvio di indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, anche in relazione all'evento verificatosi nella giornata del 20 marzo 2014 sul gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (Genova)" (di seguito: deliberazione 175/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità 175/2014/E/gas, in relazione agli eventi verificatisi il 20 marzo 2014 al gasdotto in località Serra Riccò" (di seguito: deliberazione 299/2015/E/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 58/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 58/2017/E/gas) e nonché il suo Allegato A recante "Relazione conclusiva del supplemento di indagine in merito ai 69 eventi analoghi a quello di Serra Riccò, disposto ai sensi del punto 3 della deliberazione 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas" (di seguito: Relazione conclusiva);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 4, comma 2, della RQTG 10/13 e della RQTG 14/17, al fine della verifica dell'adempimento degli obblighi di sorveglianza della rete di trasporto di competenza dell'impresa trasportatrice, quest'ultima è tenuta a redigere un rapporto di sorveglianza dal quale sia, tra l'altro, identificabile in modo univoco il tratto di rete sorvegliato e l'esito della sorveglianza (lett. b);
- ai sensi degli art. 41, comma 2, lett. b) della RQTG 10/13 e art. 40, comma 2, lett. b) della RQTG 14/17, al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni regolatorie, l'impresa di trasporto è tenuta ad assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito di un incidente verificatosi in data 20 marzo 2014, occasionato da un fuori servizio non programmato di un metanodotto gestito da Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG o società) nel territorio del Comune di Serra Riccò (Genova), l'Autorità con deliberazione 175/2014/E/gas ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata, tra l'altro, all'acquisizione di elementi di valutazione, utili per la verifica del rispetto da parte dell'impresa di trasporto delle disposizioni in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale;

- con la deliberazione 299/2015/E/gas l'Autorità, a chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 175/2014/E/gas, ha disposto un supplemento di indagine con riferimento ai 69 eventi analoghi a quello di Serra Riccò segnalati da SRG; in particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, sono state chieste a SRG informazioni in merito ai rapporti di sorveglianza relativi al tratto di rete interessato dall'evento e allo stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente il tratto di rete interessato dall'evento e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio;
- con la successiva deliberazione 58/2017/E/gas l'Autorità ha concluso il supplemento di indagine in merito ai richiamati 69 eventi, disposto ai sensi del punto 3 della deliberazione 299/2015/E/gas ed approvato la Relazione conclusiva;
- la società ha richiesto un incontro con gli Uffici dell'Autorità, tenutosi il 13 aprile 2017, in esito al quale è emersa la necessità di richiedere con nota del Direttore della Direzione Accountability e Enforcement (del 4 maggio 2017 prot. Autorità 16192) opportuni riscontri documentali alle dichiarazioni rese in quella sede;
- con nota del 31 maggio 2017 (acquisita con prot. Autorità 19288) la società ha trasmesso la documentazione e le dichiarazioni sostitutive richieste con la predetta richiesta di informazioni.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- dalla documentazione acquisita nel corso della suddetta indagine conoscitiva, successivamente chiarita ed integrata dalla società con la nota del 31 maggio 2017, è emerso che:
 - i. in violazione dell'art. 4, comma 2, della RQTG 10/13 e della RQTG 14/17, SRG, a fronte di 3.892 giorni impiegati per le attività di sorveglianza tra il 2010 e il 2014, per 3.523 giorni non avrebbe registrato l'esito della sorveglianza; in particolare, la società ha dichiarato che *"in tutti i casi in cui, a fronte della sorveglianza eseguita, non siano state rilevate anomalie, non sono state registrate segnalazioni, non essendoci nulla da rilevare"*;
 - ii. in violazione degli art. 41, comma 2, lett. b della RQTG 10/13 e art. 40, comma 2, lett. b) della RQTG 14/17, la società non avrebbe garantito adeguatamente la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati relativi all'attività di sorveglianza; in particolare, durante la citata indagine conoscitiva, l'estrazione dei dati relativi alle date di effettuazione della sorveglianza con automezzo o a piedi e all'elenco delle segnalazioni conseguenti a tale sorveglianza è risultata particolarmente difficoltosa a causa della mancanza di reportistica dedicata e di un adeguato sistema di collegamento tra gli archivi di SRG;
- allo stato attuale degli elementi disponibili, come integrati dalla citata nota del 31 maggio 2017, non risulta documentata la cessazione delle condotte contestate, dal momento che la società, proprio con la citata nota del 31

maggio 2017, ha dichiarato di essersi dotata, senza tuttavia produrre documentazione idonea a dimostrarne l'entrata in esercizio, di sistemi informatici in grado di garantire la registrazione di tutti gli esiti dell'attività di sorveglianza e di un sistema in grado di estrarre in un unico report i dati inerenti all'attività di sorveglianza svolta.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti di SRG di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art.2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- sia, altresì, necessario acquisire da Snam la documentazione comprovante l'entrata in esercizio delle innovazioni informatiche di cui alla citata nota del 31 maggio 2017 e apportate dalla medesima società, in particolare, per garantire la registrazione degli esiti dell'attività di sorveglianza nonché la verificabilità delle informazioni inerenti all'attività di sorveglianza mediante l'elaborazione di un unico report estraibile in formato pdf.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere, per l'effetto, a Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di inviare al predetto responsabile del procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it, le informazioni e documenti idonei a dimostrare l'avvenuta implementazione dei sistemi informatici afferenti all'attività di sorveglianza secondo le specifiche modalità e caratteristiche indicate dalla medesima Snam Rete Gas S.p.a. nella nota del 31 maggio 2017, ai sensi di cui in motivazione;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento delle informazioni di cui al precedente punto 3;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
9. di comunicare il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.a. (Codice fiscale 10238291008) mediante PEC, all'indirizzo SNAMRETEGAS@PEC.SNAMRETEGAS.IT, nonché di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 10 novembre 2017

Il Direttore
avv. Michele Passaro